

Sent. n. 46/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Massimo Balestieri, ha pronunciato la
seguinte

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 80194 del registro di
Segreteria.

TRA

XX, rappresentato e difeso dall'avv. Anna
Francesca Pace.

RICORRENTE

CONTRO

INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in
persona del legale rappresentante p.t, rappresentato
e difeso dall'avv. Andrea Botta.

RESISTENTE

Fatto

Il ricorrente ha rappresentato di aver svolto il
servizio come militare e di essere stato collocato in
quiescenza dal 7/10/2008 per inabilità. Ha esposto di

aver ricevuto la pensione provvisoria in € 23.382,12, il cui decreto non è stato comunicato, mentre il trattamento pensionistico definitivo veniva fissato in € 18.290,82 a far data dal 01/10/2009 con il decreto n. 48 del 21/01/2015, che veniva riliquidato in € 19.532,44 con il decreto n. 20 in data 05/05/2022, in esecuzione della sentenza n. 168/2021 di riconoscimento dell'aliquota del 2,44% annuo. Ha, quindi, contestato il provvedimento di recupero dell'INPS per € 41.582,70 lorde quale importo pagato in più sulla pensione nel periodo compreso tra il 07/01/2009 ed il 30/04/2023, derivante dal fatto che il resistente ha continuato a erogare il trattamento pensionistico provvisorio. Ha richiamato la sentenza delle Sezioni riunite n. 2/2012 e ha rilevato il lungo intervallo di tempo tra liquidazione del trattamento pensionistico provvisorio, decreto di liquidazione del trattamento definitivo e provvedimento di recupero. Ha evidenziato di aver ricevuto le somme in buona fede e che, quindi, il recupero non è dovuto. Ha chiesto di sospendere il provvedimento di recupero, rilevando quanto al periculum in mora di aver contratto un prestito e che la trattenuta del resistente incide nella gestione dei costi

quotidiani. Ha concluso chiedendo la sospensione del provvedimento di recupero e nel merito la restituzione delle somme trattenute dal resistente, con vittoria delle spese di lite da distrarsi a favore del procuratore antistatario.

Con comparsa di costituzione il resistente ha richiamato la sentenza n. 2/QM/2012 delle Sezioni riunite e, in subordine, ha rilevato che in caso di accoglimento del ricorso non sono dovuti gli interessi e la rivalutazione. Ha evidenziato che il ricorrente era a conoscenza dell'importo della pensione definitiva di cui al decreto n. 48/2015 e che l'indebito è stato calcolato con riferimento al periodo dall'1/4/2013 al 30/4/2023. Per quanto attiene alla domanda cautelare, ha contestato la sussistenza anche del requisito del periculum in mora, in quanto la trattenuta è pari a € 237,00 rispetto a una pensione lorda di € 1.900,00. Ha concluso per il rigetto del ricorso e della domanda cautelare, con vittoria di spese.

Con successiva nota il ricorrente ha depositato il cedolino della pensione relativo al mese di febbraio 2024, in cui vi è la trattenuta INPS.

All'esito dell'udienza del 24/01/2024, con

l'ordinanza n. 22/2024 la domanda cautelare è stata rigettata.

A seguito di reclamo, con l'ordinanza n. 38/2024 è stata accolta la domanda cautelare.

All'udienza del 22/01/2025, con l'assistenza del segretario Paola Venanzini, l'avv. Domenico Marrara per delega per il ricorrente l'avv. Andrea Botta per l'INPS si sono riportati ai rispettivi atti; al termine della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo, trasmesso al segretario per gli adempimenti di rito.

DIRITTO

Il ricorrente ha contestato il provvedimento con cui l'INPS ha disposto il recupero dell'importo di € 41.582,70 lorde quale importo pagato in più sulla pensione nel periodo compreso tra il 07/01/2009 ed il 30/04/2023

In materia di indebito pensionistico la giurisprudenza contabile ha precisato che "in assenza di dolo dell'interessato, il disposto contenuto nell'art. 162 del d.P.R. n° 1092 del 1973, concernente il recupero dell'indebito formatosi sul trattamento pensionistico provvisorio, deve interpretarsi nell'ambito della disciplina sopravvenuta contenuta

nella legge n° 241 del 1990, per cui, a decorrere dall'entrata in vigore di detta legge n° 241 del 1990, decorso il termine posto per l'emanazione del provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza, non può più effettuarsi il recupero dell'indebito, per il consolidarsi della situazione esistente, fondato sull'affidamento riposto nell'Amministrazione” (Sezioni Riunite n. 7/2007).

Con successiva pronuncia n. 7/2011 le Sezioni Riunite hanno precisato che rimane, comunque, fermo il potere dell'Amministrazione di modificare il trattamento provvisorio in quanto “gli artt. 203, 204 e 205 del DpR n. 1092 del 1973 non si applicano al trattamento provvisorio di cui all'art. 162 del summenzionato Testo Unico delle pensioni, con la conseguenza che, sino all'adozione del provvedimento definitivo di pensione, sono possibili modifiche del trattamento provvisorio stesso, attesa la sua natura interinale”.

Da ultimo con la sentenza n. 2/2012 le Sezioni Riunite hanno in parte rivisitato l'orientamento espresso con la suddetta pronuncia n. 7/2007, affermando che la sola scadenza del termine per l'emanazione del provvedimento definitivo non è ostativa all'attivazione del recupero dell'indebito, ma,

tuttavia, nella medesima pronuncia hanno ribadito la necessità di tutelare il legittimo affidamento del percettore delle somme: “Lo spirare di termini regolamentari di settore per l’adozione del provvedimento pensionistico definitivo non priva, ex se, l’amministrazione del diritto – dovere di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio; sussiste, peraltro, un principio di affidamento del percettore in buona fede dell’indebito che matura e si consolida nel tempo, opponibile dall’interessato in sede amministrativa e giudiziaria. Tale principio va individuato attraverso una serie di elementi quali il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedurali, e comunque al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche la rilevabilità in concreto, secondo l’ordinaria diligenza, dell’errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione, le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell’amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo”.

Nel caso in esame risulta in atti l'esigua differenza tra trattamento provvisorio e trattamento definitivo nonché il decorso di 14 anni tra la cessazione dal servizio e il provvedimento di recupero.

Alla luce di quanto sopra, tenuto del tempo intercorso tra la liquidazione del trattamento provvisorio e provvedimento di recupero e dell'esiguità annuale della differenza economica, sussiste il requisito della buona fede del ricorrente.

Pertanto, va dichiarata l'irripetibilità della somma di € 41.582,70.

Per quanto attiene agli oneri accessori, trova applicazione quanto deciso Sezioni Riunite con la sentenza n. 33/2017 e, quindi, l'INPS è tenuta a restituire le somme trattenute maggiorate degli interessi legali decorrenti dalla domanda giudiziale; non spetta, invece, la rivalutazione monetaria.

Alla luce di quanto precede il ricorso è accolto.

Alla soccombenza segue la condanna in solido del resistente alle competenze legali, che si quantificano in € 2.000,00, oltre Iva, Cassa Avvocati e spese generali al 15%, con distrazione a favore del procuratore antistatario.

Nulla per le spese di giudizio stante la gratuità del

medesimo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara irripetibile l'importo di € 41.582,70, con conseguente obbligo in capo all'INPS di restituzione delle somme trattenute, maggiorate degli interessi legali decorrenti dalla domanda giudiziale;

- condanna il resistente alle competenze legali quantificate in € 2.000,00 oltre Iva, Cassa Avvocati e spese generali al 15%, con distrazione a favore del procuratore antistatario.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.

Il Giudice

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003

n. 196.

DISPONE

che a cura della Segretaria venga apposta
l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52
nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del
dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.

Il Giudice

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 23.01.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA